



Città di Castrovillari

ORDINANZA N. 5293

Oggetto: Ordinanza sindacale per la prevenzione e repressione dei rumori molesti e inutili nonché degli schiamazzi e dei comportamenti in pubblico lesivi della sicurezza urbana

IL SINDACO

Premesso che l'inquinamento acustico viene percepito come una delle maggiori cause di disturbo della vita dei cittadini i quali richiedono interventi tesi alla limitazione degli effetti derivanti da sorgenti sonore potenzialmente inquinanti;

Preso atto delle numerose lamentele pervenute dalla cittadinanza inerenti la problematica degli schiamazzi, rumori molesti anche derivanti da un utilizzo improprio dei veicoli, occupazione di sede stradale e di spazi pubblici che spesso si verificano in luoghi di ritrovo di giovani quali piazze, giardini pubblici, bar eccetera;

Considerato l'alto valore che il silenzio e ogni altra forma assumono per un'eccellente rigenerazione psicofisica della persona umana;

Dato atto che la presente ordinanza si prefigge di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la repressione di rumori molesti e la limitazione di quelli necessari, assicurando fasce orarie di rispetto o di inibizione, tali da contemperare le esigenze abitative e di soggiorno con quelle relative alla libera circolazione delle persone;

Vista la necessità di provvedere alla salute pubblica anche sotto il profilo della tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni;

CONSIDERATO che è indispensabile porre rimedio a situazioni che interferiscono negativamente sulla serena convivenza della cittadinanza creando disagi psicofisici oltre che allarme ed insicurezza nella popolazione, soprattutto fra le persone più deboli quali gli anziani;

ATTESO che è concessa ai sindaci facoltà-dovere di intervento in materia, adottando, in qualità di ufficiali di governo, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità

RITENUTO pertanto doveroso intervenire con strumenti autoritativi a salvaguardia degli interessi sia individuali che collettivi in maniera tale da contemperare il diritto di riunione ma anche il diritto della cittadinanza a vedere tutelata la salute e la sicurezza urbana, assicurata, anche e soprattutto, dalla serena ed ordinata convivenza fra i componenti della società stessa;

VALUTATO inoltre che, al fine del raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, si rende necessaria, fra l'altro, l'adozione di misure sanzionatorie pecuniarie di quelle attività che siano fonte e/o causa, diretta od indiretta, di comportamenti antisociali sopra esplicitati;

VISTI:

- gli artt. 650 e 659 del R.D. 19 ottobre 1930 n.1398;
- l'art.844 del R.D. 16/03/1942 n.262;
- la L. 24 novembre 1981 N. 689;
- il DPCM 1 Marzo 1991;
- la legge n. 447 del 26/10/1995;
- l'art. 7 bis e 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 N. 267 e s.m.i.;
- il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui contiene modificazioni all'articolo 54 del D.lg. 18 agosto 2000, n. 267;



VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, emesso in attuazione dell'art.54 del T.U.E.LL.267/2000,
nella parte delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

ORDINA

per le finalità di prevenzione della incolumità pubblica e della sicurezza urbana:

1) sono vietati in tutto il territorio comunale i comportamenti dalle ore 00.01 nel periodo autunnale ed invernale e dopo le ore 01.00 nel periodo primaverile ed estivo che sono fonti e causa diretta, ovvero mediata, di fatti e situazioni quali: schiamazzi, assembramenti chiassosi, rumori molesti anche derivanti da un utilizzo non corretto dei veicoli, occupazioni improprie della sede stradale e degli spazi pubblici quali ville comunali, parchi ecc.;

2) Ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevanti sul profilo penale od amministrativo, le violazioni alla presente ordinanza comportano nei confronti dei soggetti responsabili:

a. applicazione di una sanzione pecuniaria da €. 50,00 ad €. 500,00, con facoltà per i responsabili delle attività fonti e causa dei fatti degenerativi sopraindicati di estinguere l'illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di €. 50,00 nel caso della 1° violazione, €. 150,00 nel caso della 2° violazione, €. 300,00 dalla 3° violazione;

b. l'applicazione della sanzione accessoria del divieto assoluto di frequentare il luogo oggetto di accertamento recidivante, laddove si possano verificare particolari fenomeni di degrado e disturbo per la quiete pubblica e non vengano rispettati gli orari e le indicazioni operative decise dall'Amministrazione per la tutela dei cittadini.

ORDINA ALTRESI'

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza, persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti ed inutili e la limitazione di quelli necessari.

Art. 2 Principio

1. Sul territorio comunale sono vietati i rumori, causati senza necessità alcuna o per difetti di precauzione, che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico.

2. Restano riservati i disposti di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.

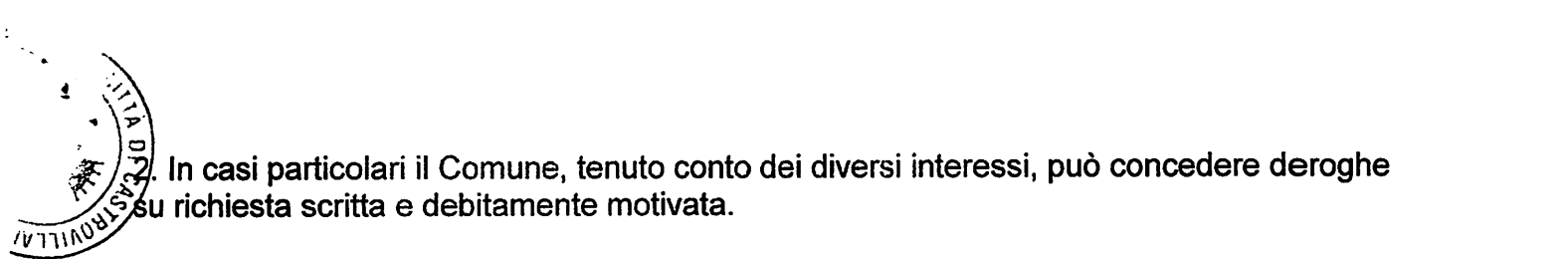
Art. 3 Quietè notturna

1. È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 24.00 (ore 01.00 nel periodo primaverile ed estivo) alle ore 07.00.

2. Il Comune, in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare delle deroghe debitamente autorizzate.

Art. 4 Domenica e giorni festivi

1. La domenica e negli altri giorni festivi è vietata l'esecuzione di attività od opere rumorose o moleste per il vicinato.



In casi particolari il Comune, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

Art. 5 Lavori agricoli e di giardinaggio

1. Le macchine agricole e da giardino (taglia erba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) munite di silenziatori efficaci, possono essere utilizzate nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle 20.00, come pure il sabato e la domenica dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.30 alle 19.00.
2. Il Comune può accordare deroghe come nel caso di attività agricola svolta a titolo principale, fuori dalla zona abitata.

Art. 6 Lavori edili

1. Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.
Particolare riguardo va usato in prossimità delle scuole durante le lezioni, delle chiese e del cimitero durante le funzioni.
2. Ai lavori edili sono applicabili pure le seguenti limitazioni:
 - a. ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; in prossimità di scuole, chiese e cimiteri durante le funzioni. Un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile e previa comunque autorizzazione del Comune, su richiesta scritta e motivata;
 - b. i motori a scoppio sono subordinatamente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
3. L'esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è di regola vietata dalle ore 19.00 alle ore 07.00 e dalle 13.00 alle 14.30, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.
4. il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti disposizioni. In caso di inosservanza il Comune può ordinare l'adozione di adeguate misure di protezione, quali l'uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti idonei per ridurre i rumori, limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi e orari o ordinare la sospensione dei lavori. È riservata la procedura di contravvenzione.
5. In casi particolari il Comune, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

Art. 7 Perturbamento della pubblica quiete

Dalle ore 24.00 (ore 01.00 nel periodo primaverile ed estivo) alle ore 07.00 sono vietati schiamazzi, urla e ogni altro comportamento suscettibile di turbare la quiete notturna.

Art. 8 Apparecchi per la riproduzione del suono e strumenti musicali

1. Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono nonché gli strumenti musicali quali ad es. tamburi, trombe, ecc. possono essere usati soltanto all'interno degli edifici e entro i limiti di legge, tali da non disturbare il vicinato.
2. Dopo le ore 24.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi.

Art. 9 Manifestazioni pubbliche e feste

1. L'organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere (come ad esempio gare, sagre, feste, concerti, comizi, giochi all'aperto e attività sportive) è soggetta ad autorizzazione comunale.
2. Se è previsto l'uso di impianti di riproduzione del suono per via elettroacustica, deve essere indicato al momento della domanda d'autorizzazione della manifestazione.

Art. 10 Fuochi d'artificio, petardi, ecc.

1. L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette e castagnette, ecc. sono vietati su tutto il territorio comunale.
2. Deroche al presente disposto potranno essere concesse in particolari occasioni di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati (questi ultimi previamente autorizzati)

Art. 11 Animali

1. I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi, in particolare non devono disturbare la quiete notturna.

Art. 12 Veicoli e motore

1. L'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, durante le ore notturne, tra le ore 24.00 (ore 01.00 nel periodo primaverile ed estivo) e le ore 07.00.
2. E' segnatamente vietato:
 - a. usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
 - b. far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
 - c. circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita;
 - d. caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
 - e. utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo e il richiamo tramite segnalatori acustici.
2. Restano riservate le norme della legislazione vigente sulla circolazione stradale.

Art. 13 Lavori domestici

Chi esegue lavori domestici deve avere riguardo per i coinquilini ed i vicini. La battitura dei tappeti, materassi, ecc. è ammessa ogni giorno dalle ore 08.00 alle ore 11.00 ad esclusione della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali.

Art. 14 Giochi all'aperto e attività sportive

1. La pratica di giochi, rispettivamente attività sportive all'aperto che possono arrecare disturbo a terzi, è permessa di regola dalle ore 08.00 alle ore 24.00.
2. Tenuto conto delle condizioni locali, il Comune può decretare delle restrizioni, rispettivamente dietro domanda scritta e motivata o deroghe agli orari di cui al precedente capoverso.



3. I giochi all'interno dei locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.

Art. 15 Sirene e impianti d'allarme

1. È vietato l'uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti al fuori dell'officina, del cantiere, ecc. ai quali sono destinati.

Art.16 Esclusioni

Sono escluse dal campo di applicazione della presente ordinanza le sorgenti sonore che producono effetti esclusivamente all'interno di locali adibiti ad attività artigianali o industriali, senza diffusione di rumori nell'ambiente esterno, per le quali resta ferma la disciplina di cui al d.lgs. 277 del 15/08/1991.

È escluso dal campo di applicazione della presente ordinanza il suono delle campane collegato con funzioni liturgiche in quanto tale sorgente sonora rientra nell'attività tutelata dall'art.2 dell'accordo tra Stato e Santa Sede del 18/02/84 ed è disciplinato dagli organi diocesani locali.

Sono escluse dall'applicazione della presente ordinanza i cantieri mobili e a carattere d'urgenza necessari al ripristino di servizi di pubblica utilità, di protezione civile e lavori pubblici oltre che di igiene urbana.

L'applicazione della presente ordinanza è esclusa nei casi di attività programmate e debitamente autorizzate in forma temporanea, quali gli eventi sportivi, le forme di aggregazione sociale e le attività assimilate.

RENDE NOTO

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta:

- l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 con possibilità di estinzione dell'illecito mediante pagamento in misura ridotta entro 60 giorni della somma di € 100,00.
- l'applicazione della sanzione accessoria, con l'ordinanza ingiunzione, della cessazione dell'attività che sia causa diretta dei comportamenti antisociali sopra descritti e la sospensione delle attività che siano causa indiretta dei predetti comportamenti (attività economiche, sociali, artigianali e assimilabili), da uno a tre giorni, in relazione alla gravità dei fatti.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale l'incarico di vigilare sull'applicazione della presente ordinanza.

INFORMA

La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune sul sito internet: e affissione negli appositi spazi riservati alla pubbliche affissioni del territorio comunale.

Contro la presente ordinanza, è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso avanti al T.A.R. Calabria sez. Catanzaro o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

1) Che alla presente ordinanza sia data adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di legge e mediante trasmissione alle seguenti Autorità e soggetti:

- Comando di Polizia Locale;
- Asp Cosenza;
- Comando Carabinieri Castrovillari (CS);
- Commissariato P.S. Castrovillari (CS);
- Albo pretorio;

Dalla Residenza Municipale, li 9-7-015



IL SINDACO
Avv. Domenico Lo Polito